STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 91

Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-91-trattamento-economico-durante-le-assenze-per-inabilita-derivante-da

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it